

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 78-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COCO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

RENATO MEDURI

per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 20 gennaio 1993

—————
Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1993
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meduri per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 20 gennaio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 9 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e 18 marzo 1993.

Il senatore Meduri è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

Il procedimento trae origine da una querela, presentata il 28 gennaio 1989 dall'assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria Benedetto Mallamace, in relazione ad un'articolo - apparso sul quotidiano: «La Gazzetta del Sud» del 24 gennaio 1989 e intitolato: «Porto di Bagnara, Meduri parla di responsabilità politiche e morali» - nel corpo del quale venivano riportate dichiarazioni del senatore Meduri, in qualità di Presidente della Commissione regionale d'inchiesta sui ritardi della costruzione del porto di Bagnara.

Successivamente il fascicolo del procedimento veniva riunito ad altro a carico di Mallamace, a sua volta querelato in relazione alla stessa vicenda dal senatore Meduri per identico reato.

Innanzitutto si premette che la Giunta non ha affrontato la questione della possibile sussistenza dell'insindacabilità, prevista dall'articolo 122, comma quarto, della Costituzione a favore dei consiglieri regionali, in quanto - alla luce della sentenza della Corte costituzionale 29 dicembre 1988, n. 1150 - spetta all'organo a tutela del quale sono disposte certe prerogative valutare a tale riguardo la condotta addebitata ad un proprio membro.

La Giunta - nel considerare l'opportunità di proporre la concessione dell'autorizzazione - si è basata innanzitutto sull'indirizzo chiaramente espresso dall'Assemblea del Senato in questa legislatura (v. le sedute del 30 luglio 1992 e del 14 gennaio 1993) in merito alle richieste concernenti il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

Inoltre, come si evince dalla stessa richiesta del magistrato, il giudice delle indagini preliminari ha già disposto in precedenza il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati (Meduri e Mallamace).

Infine - pur avendo la Giunta ribadito di non poter accogliere il principio, secondo il quale l'autorizzazione dovrebbe essere sempre concessa quando vi sia una richiesta avanzata in tal senso dal senatore interessato - si fa comunque notare che lo stesso senatore Meduri ha invitato la Giunta a concedere unanimemente l'autorizzazione nei suoi confronti, onde poter affrontare pubblicamente la vicenda in sede giudiziaria.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

COCO, relatore